



Deliberazione N. 266 / 2013

Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta

OGGETTO: MODIFICA STATUTO SOCIETA' PARTECIPATA E CONTROLLATA VALORE IMMOBILIARE SRL: PRESA D'ATTO

L'anno **duemilatredici** il giorno **otto** del mese di **Novembre** alle ore **08:30** in Pesaro nella sala delle adunanze "Sara Levi Nathan".

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

RICCI MATTEO	Presidente	Presente
ROSSI DAVIDE	Vice Presidente	Presente
CIARONI DANIELA	Assessore	Presente
GALUZZI MASSIMO	Assessore	Presente
MINARDI RENATO CLAUDIO	Assessore	Presente
PAPI DOMENICO	Assessore	Presente
PORTO TARCISIO	Assessore	Presente
SERI MASSIMO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale **BENINI RITA**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Sig. **RICCI MATTEO**, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti:

(OMISSIS)

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO :

- CHE con delibera di G.P. n. 237 del 16/09/2011 sono state approvate le linee per la costituzione di una società ad integrale partecipazione pubblica locale per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Provincia di Pesaro e Urbino;
- CHE con delibera di C.P. n. 78 del 12/10/2011 è stata costituita la società veicolo di cui al D.L. 351/2001 e L. N. 289/2002 per la valorizzazione e dismissione di parte del patrimonio immobiliare della Provincia di Pesaro e Urbino;
- CHE con delibera di C.P. n.84 del 29/11/2011 si è provveduto al conferimento di beni per aumento del capitale sociale della “Valore Immobiliare Srl” nell’ambito dell’assestamento di bilancio di previsione e variazioni al bilancio 2011/2013;
- CHE con delibera di G.P. n. 63 del 12/04/2012 si è provveduto ad approvare il bilanci di previsione della suddetta società per l’anno 2011;
- CHE con delibera di G.P. n. 73 del 18/04/2013 si è verificato il bilancio consuntivo 2012 della società ai sensi del regolamento dei controlli interni;
- CHE con delibera di G.P. n. 165 del 18/07/2013 si è preso atto del bilancio di previsione 2013 della società valore immobiliare srl;
- CHE con delibera di C.P. n. 46 del 11/07/2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione e la Relazione Previsionale e Programmatica 2013 in cui sono stati definiti gli obiettivi delle società partecipate dell’Ente;

VISTO il DPR 30 novembre 2012 n. 254, attuativo dell’art. 3, comma 2, l. 120/2011, con il quale, a partire dal prossimo rinnovo degli organi amministrativi e di controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 2 c.c.) troverà applicazione il principio dell’equilibrata proporzione tra i generi, già vigente nelle società quotate;

CONSIDERATO che in osservanza degli obblighi di legge derivante da questi provvedimenti la Società Valore immobiliare srl ha provveduto a modificare lo Statuto Sociale come risulta del verbale del Cda del 26/09/2013, cogliendo l’occasione per redigere altre precisazioni statutarie, come risulta dal raffronto tra vecchio e nuovo statuto sotto allegato:

<p style="text-align: center;">STATUTO</p> <p style="text-align: center;">PRECEDENTE</p>	<p style="text-align: center;">NUOVO STATUTO</p> <p style="text-align: center;">TESTO INTEGRATO/MODIFICATO</p>
<p>Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. e dell'art. 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è costituita una società a responsabilità limitata unipersonale denominata: " Valoreimmobiliare srl"</p> <p>Art. 2) OGGETTO</p> <p>1. La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del socio unico Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, mediante l'assunzione di finanziamenti.</p> <p>2. In conformità alle disposizioni della predetta legge, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa legge e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti della Provincia di Pesaro e Urbino o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti.</p> <p>3. Nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 84 legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché dalle disposizioni ivi richiamate, la società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali, connesse, affini e necessarie al conseguimento del proprio oggetto sociale, in particolare relativamente all'attività di detenzione, gestione diretta e manutenzione dei cespiti oggetto di cartolarizzazione;</p>	<p>Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. e dell'art. 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è costituita una società a responsabilità limitata unipersonale denominata: " Valoreimmobiliare srl"</p> <p>Art. 2) OGGETTO</p> <p>1. La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del socio unico Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, mediante l'assunzione di finanziamenti.</p> <p>2. In conformità alle disposizioni della predetta legge, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa legge e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti della Provincia di Pesaro e Urbino o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti.</p> <p>3. Nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 84 legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché dalle disposizioni ivi richiamate, la società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali, connesse, affini e necessarie al conseguimento del proprio oggetto sociale, in particolare relativamente all'attività di detenzione, gestione diretta e manutenzione dei cespiti oggetto di cartolarizzazione; la società può incaricare soggetti terzi per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento, può compiere ogni operazione di cessione, vendita o trasferimento, anche a titolo fiduciario, relativamente ai beni oggetto</p>

<p>società può incaricare soggetti terzi per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento, può compiere ogni operazione di cessione, vendita o trasferimento, anche a titolo fiduciario, relativamente ai beni oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.</p>	<p>di ciascuna operazione di cartolarizzazione, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.</p>
<p>Art. 3) SEDE SOCIALE</p> <p>1. La società ha sede nel Comune di Pesaro (Pu).</p> <p>2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n. 2).</p> <p>3. Il domicilio del socio, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel registro delle imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.</p>	<p>Art. 3) SEDE SOCIALE</p> <p>1. La società ha sede nel Comune di Pesaro (Pu).</p> <p>2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n. 2).</p> <p>3. Il domicilio del socio, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel registro delle imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.</p>
<p>Art. 4) DURATA</p> <p>1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.</p>	<p>Art. 4) DURATA</p> <p>1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.</p>
<p>Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE</p> <p>1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile. Il capitale può essere aumentato, mediante nuovi conferimenti sia in danaro che in natura.</p> <p>2. L'organo amministrativo è tenuto ai depositi, per l'iscrizione nel registro delle imprese, delle dichiarazioni di cui all'art. 2470, co. 4, 5 e 7, cod. civ.</p> <p>3. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Provincia di Pesaro e</p>	<p>Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE</p> <p>1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile. Il capitale può essere aumentato, mediante nuovi conferimenti sia in danaro che in natura.</p> <p>2. L'organo amministrativo è tenuto ai depositi, per l'iscrizione nel registro delle imprese, delle dichiarazioni di cui all'art. 2470, co. 4, 5 e 7, cod. civ.</p> <p>3. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Provincia di Pesaro e Urbino, deve essere mantenuto integralmente dalla Provincia stessa. I conferimenti possono essere effettuati sia in danaro sia in natura.</p>

Urbino, deve essere mantenuto integralmente dalla Provincia stessa. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

4. All'organo amministrativo spetta la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, in misura non superiore a cinque volte l'ammontare del capitale sociale inizialmente sottoscritto.
5. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-*bis*, co. 2. cod. civ.
6. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, o dell'amministratore, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione del socio ai sensi dell'art. 2465, co. 2).

Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO UNICO

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.
2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483 C.C., comma 2, unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'Amministratore unico, nei limiti di una volta il patrimonio netto e al socio se è richiesta una misura superiore.

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. È vietato al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati, salvo il diritto di recesso a norma di legge.

4. All'organo amministrativo spetta la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, in misura non superiore a cinque volte l'ammontare del capitale sociale inizialmente sottoscritto.
5. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-*bis*, co. 2. cod. civ.
6. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, o dell'amministratore, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione del socio ai sensi dell'art. 2465, co. 2).

Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO UNICO

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.
2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483 C.C., comma 2, unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'Amministratore unico, nei limiti di una volta il patrimonio netto e al socio se è richiesta una misura superiore.

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. È vietato al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati, salvo il diritto di recesso a norma di legge.

Art. 8) SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

Art. 8) SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Amministratore unico, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C.

Art. 9) DECISIONI DEL SOCIO UNICO - COMPETENZE E MODALITÀ

1. Sono riservate alla competenza del socio unico le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e comunque:

- a. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- b. l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- c. la modificazione dell'atto costitutivo;
- d. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- e. la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-bis;
- f. lo scioglimento anticipato della società;
- g. La definizione delle scelte strategiche ed operative, l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- h. La definizione dei regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

2. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura del **legale rappresentante**, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C.

Art. 9) DECISIONI DEL SOCIO UNICO - COMPETENZE E MODALITÀ

1. Sono riservate alla competenza del socio unico le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e comunque:

- a. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- b. l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- c. la modificazione dell'atto costitutivo;
- d. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- e. la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-bis;
- f. lo scioglimento anticipato della società;
- g. La definizione delle scelte strategiche ed operative, l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- h. La definizione dei regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- i. Le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- j. Le prestazioni di garanzia,

<p>i. Le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;</p> <p>j. La compravendita e le permutate di beni immobili;</p> <p>k. Le prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;</p> <p>l. L'assunzione di mutui;</p> <p>m. La vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;</p>	<p>fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;</p> <p>k. L'assunzione di mutui;</p> <p>l. La vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;</p> <p>2. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo e salvo esplicita richiesta dell'organo amministrativo, le decisioni del socio sono normalmente adottate mediante consenso espresso per iscritto.</p>
<p>2. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo e salvo esplicita richiesta dell'organo amministrativo, le decisioni del socio sono normalmente adottate mediante consenso espresso per iscritto.</p>	
<p>Art. 10) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE</p>	<p>Art. 10) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE</p>
<p>1. Nel caso di decisioni che abbiano a oggetto le materie indicate nel precedente articolo 9, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f) g) h) e i) e quando lo impone la legge e lo richiede l'organo amministrativo, le decisioni del socio devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.</p>	<p>1. Nel caso di decisioni che abbiano a oggetto le materie indicate nel precedente articolo 9, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f) g) h) e i) e quando lo impone la legge e lo richiede l'organo amministrativo, le decisioni del socio devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.</p>
<p>2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nell'ambito del comune della sede sociale;</p>	<p>2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nell'ambito del comune della sede sociale;</p>
<p>3. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, all'amministratore e ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora</p>	<p>3. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, all'amministratore e ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p>

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se a essa partecipa l'intero capitale sociale e se l'amministratore è presente o informato e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'amministratore, qualora non partecipi personalmente all'assemblea, dovrà rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara di essere informato della riunione.

5. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

6. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

7. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

Art. 11) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata al socio, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, dall'organo amministrativo. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. Il socio ha otto giorni dal ricevimento per far pervenire la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

Art. 12) AMMINISTRAZIONE

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se a essa partecipa l'intero capitale sociale e se **l'organo amministrativo** è presente o informato e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. **L'organo amministrativo**, qualora non partecipi personalmente all'assemblea, dovrà rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara di essere informato della riunione.

5. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

6. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

7. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

Art. 11) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata al socio, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, dall'organo amministrativo. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. Il socio ha otto giorni dal ricevimento per far pervenire la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

<p>1 La società è amministrata da un Amministratore o da un collegio composto da tre componenti;</p> <p>2 La nomina dell'Amministratore o del collegio composto da tre componenti compete al socio ai sensi dell'art. 2479 C.C.</p> <p>3 Non possono essere nominati Amministratori unici e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 C.C.</p> <p>4 L'Amministratore unico o il collegio composto da tre componenti dura in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina.</p> <p>5 All'Amministratore unico o al collegio composto da tre componenti spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.</p> <p>6 L'Assemblea può inoltre assegnare all'Amministratore unico o al collegio composto da tre componenti un'indennità annuale in misura fissa.</p> <p>7 L'Amministratore unico o il collegio composto da tre componenti è revocabile dall'assemblea in qualunque momento. All'Amministratore revocato senza "giusta causa" compete esclusivamente il 20% del compenso spettantegli fino ad un massimo di dodici mesi; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.</p> <p>8 A seguito di revoca, dimissioni o scadenza del mandato dell'Amministratore l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un Amministratore o del collegio composto da tre componenti senza indugio.</p> <p>9 Si applica all'Amministratore il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.</p>	<p>Art. 12) AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a-cinque componenti;</p> <p>2 La nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione composto da tre a-cinque componenti compete al socio ai sensi dell'art. 2479 C.C.; la composizione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.</p> <p>3 Non possono essere nominati Amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 C.C.</p> <p>4 L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione composto da tre a-cinque componenti dura in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina.</p> <p>5 All'Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione composto da tre a-cinque componenti spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.</p> <p>6 L'Assemblea può inoltre assegnare all'Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione composto da tre a-cinque componenti un'indennità annuale in misura fissa, se e come prevista dalla normativa delle società partecipate dagli enti locali.</p> <p>7 L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione composto da tre a-cinque componenti è revocabile dall'assemblea in qualunque momento. All'Amministratore revocato senza "giusta causa" compete esclusivamente il 20% del compenso spettantegli fino ad un massimo di dodici mesi;</p>
---	--

<p>10 Devono essere autorizzate da una decisione del socio le operazioni in cui l'Amministratore sia in conflitto di interessi con la società.</p>	<p>l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.</p> <p>8 A seguito di revoca, dimissioni o scadenza del mandato dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque componenti senza indugio.</p> <p>9 Si applica all'Amministratore Unico od ai componenti il Consiglio di Amministrazione il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.</p> <p>10 Devono essere autorizzate da una decisione del socio le operazioni in cui l'Amministratore Unico o i componenti il Consiglio di Amministrazione siano in conflitto di interessi con la società.</p>
<p>Art. 13) POTERI DELL'AMMINISTRATORE</p> <p>1. L'Amministratore gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate al socio dall'art. 9, co. 1 e 2, del presente statuto. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'amministratore, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.</p>	<p>Art. 13) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>1. L'Organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate al socio dall'art. 9, co. 1 e 2, del presente statuto. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'organo amministrativo, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.</p>
<p>Art. 14) RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p>1 La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore.</p>	<p>Art. 14) RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p>1 La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Art. 15) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE</p> <p>1. La società nomina il collegio sindacale o il revisore se richiesto dalla legge o con decisione del socio. Il socio determina la retribuzione dei sindaci secondo la tariffa dei dottori commercialisti per l'intero periodo di durata del loro mandato.</p> <p>2. I membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti</p>	

commerciali, nonché nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

3. Il collegio sindacale esercita anche le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-*ter*; il controllo contabile è affidato a un revisore o a una società di revisione contabile ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

4. Al collegio sindacale e al revisore si applicano, per quanto sopra non previsto, gli artt. 2397-2409-*septies* cod. civ.

Art. 15) ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea dei soci può nominare un Organo di controllo o un Revisore legale dei conti. Nei casi previsti dall'art. 2477, la nomina dell'organo di controllo e del revisore è obbligatoria. L'Assemblea dei soci determina il compenso dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti per l'intero periodo di durata dell'incarico. L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti restano in carica per tre esercizi e l'incarico scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'incarico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito. Il sindaco unico e il revisore sono rieleggibili.

2. L'Organo di controllo nominato dall'Assemblea dei Soci deve essere monocratico (Sindaco Unico), salvo che la legge imponga la nomina di un organo collegiale (Collegio Sindacale). La composizione dell'eventuale Collegio Sindacale sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato e sarà composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

Nei casi di nomina dell'organo di

<p>Art. 16) BILANCIO E UTILI</p> <p>1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2011; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.</p> <p>2. Il bilancio deve essere approvato dal socio con decisione adottata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'amministratore deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in qualsiasi altro modo, purché per iscritto in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.</p> <p>3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.</p> <p>Art. 17) SCIoglimento</p> <p>1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.</p> <p>2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non socio, indicandone i poteri e il compenso.</p>	<p>controllo sia monocratico che collegiale, tutti i sindaci o revisori devono essere revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il Ministero competente.</p> <p>3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>4. I soci affidano all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti (Sindaco Unico e Revisore Unico), salvo che la legge imponga la nomina di un Revisore esterno. Nel caso di nomina per legge di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso affidata.</p> <p>5. All'Organo di Controllo ed al Revisore Legale si applicano, per quanto sopra non previsto, le disposizioni del codice civile in materia.</p> <p>Art. 16) BILANCIO E UTILI</p> <p>1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2011; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.</p> <p>2. Il bilancio deve essere approvato dal socio</p>
--	---

con decisione adottata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso **l'organo**

amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in qualsiasi altro modo, purché per iscritto in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Art. 17) SCIoglimento

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non socio, indicandone i poteri e il compenso.

Art. 18) Informativa

**Devono essere inviati al socio:
-il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione (se dovuta), così come predisposti dall'organo amministrativo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
-Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, quali approvati dall'Assemblea dei Soci.**

Il Legale Rappresentante è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta

	<p>richiesti dal medesimo, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società, compresi i verbali delle riunioni dell'Organo Amministrativo.</p> <p>Art. 19) Rinvio</p> <p>Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.</p>
--	--

DI DARE ATTO lo Statuto, una volta avuto conferma da parte del socio unico Provincia , verrà successivamente sottoposto all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ;

DATO ATTO che la presente proposta non comporta l'assunzione di alcun impegno di spesa da parte di questa Amministrazione provinciale;

EVIDENZIATA la necessità di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 43 dello Statuto dell'Ente – Servizi pubblici Locali - ;

VISTO che il presente atto è stato esaminato dal Servizio Ragioneria;

VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000, che si allega;

VISTO l'art 48 del D.Lgs 267/2000;

A voti unanimi

DELIBERA

1. **di PRENDERE ATTO** delle modifiche allo Statuto della società partecipata Valore Immobiliare srl, il cui nuovo testo è allegato alla presente come parte integrante, e che le variazioni sono state effettuate al fine di adeguare lo statuto alle normative vigenti per le società partecipate;
2. **di ATTESTARE** che le modifiche allo statuto della società Valore immobiliare risultano coerenti con le disposizioni statutarie di codesto Ente e non in contrasto con gli obiettivi stabiliti nel bilancio di previsione 2013 con atto di C.P. n. 46 del 11/07/2013 ;

3. **di DARE MANDATO** al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, o suo delegato, di partecipare all'assemblea straordinaria di Valore Immobiliare e di adempiere a quanto necessario e richiesto per dare esecuzione alla presente deliberazione;
4. **di DICHIARARE** la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L;

(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to **RICCI MATTEO**

SEGRETARIO GENERALE
F.to **BENINI RITA**

La presente copia, composta di n.14..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n.....2..... allegati per un totale di n. ...6..... pagine.

Pesaro,

IL CAPO UFFICIO 1.0.2
MAGRINI FEDERICA

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata affissa in data
all'Albo Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
PACCHIAROTTI ANDREA

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal al
(n. di Registro)

Pesaro,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
PACCHIAROTTI ANDREA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/11/2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

Pesaro,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
PACCHIAROTTI ANDREA